

- trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa;
2. interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:
 - a) delle unità organizzative dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli Enti, aziende e loro consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità sanitarie e le aziende ospedaliere;
 - c) degli enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
 - d) degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale;
 3. nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale, può:
 - a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi sopra previsti;
 - b) interviene, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.

Sulla base della menzionata L.r. n° 126/95 nella Regione Abruzzo il formale incarico al Difensore civico è avvenuto il 18 novembre 1996.

In tale quadro normativo di riferimento è anche intervenuto il legislatore statale, il quale, con l'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n° 127 (così come modificato dall'art. 2 della legge 16.6.1998, n° 191), ha peraltro disposto che, "a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive Regioni e Province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli Ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i Difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli, esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia,

le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”.

Riguardo alla prima fase di avvio della difesa civica nella Regione Abruzzo, non ci si può comunque astenere dal sottolineare le non poche difficoltà incontrate per far calare una simile figura e struttura in un tessuto politico e sociale dove non solo mancava un’effettiva sperimentazione di tale istituto di democrazia, di partecipazione e di trasparenza, ma anche la cultura della tutela civica risultava largamente insufficiente; ciò sebbene nel resto delle regioni italiane e nella totalità degli altri Paesi dell’Unione europea da tempo avessero preso corpo modelli avanzati di tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini.

Di fronte a tale quadro ordinamentale statale, regionale e locale, l’attività del Difensore civico regionale si è indirizzata soprattutto a creare un rapporto “super partes” tra cittadino e pubblica amministrazione, instaurando una sorta di diritto al contraddittorio e svolgendo, nel maggior numero dei casi, un’azione di “contestazione persuasiva”, più che sanzionatoria.

Sostanzialmente, gli interventi sono stati diretti a fornire una generalizzata forma di tutela “non giurisdizionale” ai cittadini nei riguardi di atti e comportamenti di strutture e uffici erogatori di prestazioni o servizi di utilità pubblica, suscettibili di ledere diritti di singole persone o interessi più vasti di formazioni sociali.

Azioni queste che si possono così riassumere:

- tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini;
- osservazione e sollecitazione esterna, ma concomitante all’azione amministrativa;
- consulenza ai cittadini, spesso disorientati di fronte alla complessità dei procedimenti;
- ausilio o orientamento alla partecipazione al procedimento;

- “persuasione” e mediazione conciliativa sui conflitti, che nella quasi totalità dei casi ha evitato ricadute giurisdizionali;
- dare impulso a comportamenti efficienti, efficaci e virtuosi da parte delle pubbliche amministrazioni.

In altri termini, i relativi interventi sono stati rivolti verso la realizzazione del bene comune, il quale non può essere inteso come pura somma delle esigenze dei singoli individui oppure come soddisfazione di interessi pubblici in contrasto con le pretese soggettive costituzionalmente protette; al contrario, esso è stato considerato come sintesi ideale e concreta delle esigenze pubbliche e private, nel senso che l'azione politico-amministrativa dovesse basarsi sul dialogo e sull'incontro tra le persone e tra queste e le istituzioni, perseguendo e realizzando, nei limiti del possibile, il comportamento ponderato - secondo i principi di verità, giustizia, solidarietà ed equità - tra i numerosi bisogni individuali ed il bene generale della comunità, al fine di mettere ciascuno nelle condizioni di realizzarsi integralmente come persona.

A quanto sopra deve altresì aggiungersi che il ruolo del Difensore civico regionale abbraccia anche tutti i compiti e le possibilità di intervento derivanti sia dalla normativa regionale sulla difesa civica (L.r. n° 126/95), che all'art. 16 della L. n° 127/97, preordinate a far sì che gli enti pubblici debbano dar conto del loro operato.

Sotto tale aspetto non ci si può inoltre astenere dal sottolineare la novità molto rilevante introdotta dalla citata norma nazionale, in quanto per la prima volta nell'ordinamento italiano una parte consistente dell'attività amministrativa statale viene espressamente assoggettata alla possibilità di verifica da parte del Difensore civico regionale.

In merito alla stessa disposizione deve peraltro rilevarsi che il conferimento ai Difensori civici regionali del potere di intervenire presso le diramazioni periferiche dell'amministrazione statale rappresenta anche una timida attuazione del c.d. “principio di sussidiarietà”, atteso che tale attribuzione viene esercitata da un Organo

collocato in posizione di prossimità rispetto alla stessa comunità interessata dall'azione amministrativa spiegata in periferia dallo Stato; ciò rende più agevole il compito di ascoltare ed interpretare i bisogni reali, i diritti soggettivi e gli interessi legittimi delle persone e di attuare con tempestività l'intervento necessario presso le strutture ed i responsabili competenti.

Al riguardo, va altresì precisato che le enunciazioni innanzi esplicitate, da un lato costituiscono il sempre auspicato rafforzamento del sistema delle autonomie locali e dall'altro vanno a formare l'assonante corollario al c.d. "potere sostitutivo" attribuito in capo al Difensore civico regionale dall'art. 17, comma 45, della menzionata legge n° 127/97, norma questa poi traslata nell'art. 136 del D.Lgs n° 267/2000.

Nell'ambito di tale funzione, il Difensore civico regionale svolge pertanto una incisiva attività volta a garantire ai cittadini che si rivolgono alla P.A. di avere risposte certe e tempestive.

In questo contesto normativo ed operativo, sopraggiunge la legge Costituzionale 18.10.2001, n° 3, di modifica del Titolo V della Costituzione, che anche se indirettamente, è venuta ad ampliare notevolmente le funzioni del Difensore civico regionale, a seguito soprattutto dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

Riguardo a tale aspetto deve infatti rilevarsi che, in conseguenza della citata riforma, il Difensore civico regionale, oltre ai compiti istituzionali propri già attribuitegli da norme positive dell'ordinamento Statale e Regionale, è venuto ad assumere un ruolo notevolmente più importante e generale che è quello "di garante della legalità nell'ambito dei rapporti tra i cittadini e pubblica amministrazione", dal momento che, essendo stati soppressi gli ex Co.Re.Co., sia i cittadini che i componenti di organi istituzionali, dissenzienti all'operato delle Amministrazioni, si rivolgono allo stesso, non essendovi più altri organismi stragiudiziali ai quali rivolgersi.

Tale nuova qualificante e generale veste gli viene universalmente riconosciuta, oltre che dalla dottrina più accreditata, anche dalla Corte Costituzionale, che,

pronunciandosi sulla citata riforma del Titolo V della Costituzione, nella motivazione della Sentenza n° 112 del 6.4.2004 testualmente afferma "la figura del Difensore civico regionale è generalmente titolare di funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già di competenza (...) dei previsti Co.Re.Co."

A seguito del mutato assetto costituzionale, la figura del Difensore civico regionale è stata di conseguenza investita da processi progressivi di complessificazione, quale unico strumento istituzionale "di comunicazione, di interposizione e di mediazione" tra amministrazioni statali e locali ed i cittadini destinatari dei risultati della volontà pubblica.

Ruolo questo preordinato essenzialmente al preventivo superamento di contrasti ai sempre più diffusi problemi di "maladministration", sia sul piano della ragionevolezza e adeguatezza dell'agire amministrativo, sia sull'opposto versante della sua trasparenza ed imparzialità, secondo i principi e i canoni espressi dall'art. 97 della Costituzione.

L'esito di questa nuova potenzialità ordinamentale sembra volta anche a valorizzare sempre più la funzione di "mediazione" del Difensore civico tra Amministrazione e cittadini, nel quale riconoscere un punto di riferimento permanente dedito a catalizzare nel territorio tutte quelle esigenze e situazioni legate preminentemente al disagio sociale e ai soggetti più deboli che necessitano di particolare tutela giuridica.

Per un altro aspetto del nuovo assetto istituzionale, la figura del Difensore civico appare proiettata, non solo verso l'esercizio di quella funzione generale di "garante della legalità e della regolarità amministrativa", ma anche a promuovere la necessaria "cultura civica", che deve inserirsi e radicarsi nel paradigma scientifico dei diritti umani universali, assiologici e assiopratici, sia al fine di rafforzare quei basilari principi di democrazia sostanziale e sia per far superare all'attuale tessuto sociale quelle concezioni corporative, ideologiche e clientelari, tutte avulse, per loro natura,

da quella cultura universalista, imparziale e rispettosa dei diritti fondamentali dei cittadini.

In questo quadro complessivo storico-istituzionale, gli obiettivi e le prospettive per il Difensore civico regionale possono conclusivamente sintetizzarsi nei seguenti punti:

1. promozione e diffusione della deontologia funzionale “super partes” dell’istituto del Difensore civico, tesa ad imprimere una capillare presa di coscienza del “senso civico” da parte della comunità, delle istituzioni e delle amministrazioni;
2. raccordo con organismi regionali, nazionali ed internazionali deputati a tutelare e promuovere i diritti umani e la dignità della persona a vari livelli;
3. collegamento con il “Mediateur” comunitario, atteso che lo Statuto dello stesso all’art. 5 prevede espressamente la cooperazione con le corrispondenti autorità di ogni Stato membro; (ciò, ove si consideri peraltro il fenomeno della “globalizzazione” con l’eliminazione delle barriere nell’ambito della U.E. e, quindi, della libera circolazione di persone, beni, capitali e merci);
4. rivisitazione, da parte del Legislatore regionale, delle norme che dettano i principi ispiratori dell’azione del Difensore civico regionale, al fine di specificare meglio gli aspetti e le relative funzioni di seguito elencati:
 - a) difesa del “**bene comune**”, concepito come sintesi ideale e concreta delle plurali esigenze pubbliche e private, nel senso che l’azione politico-amministrativa debba perseguire il contemperamento ponderato - secondo i principi di verità, giustizia, solidarietà ed equità - tra i numerosi bisogni individuali ed il bene generale della comunità, al fine di mettere ciascuno nelle condizioni di realizzarsi integralmente come persona;
 - b) **propugnazione** del “**primato della persona**”, intesa come affermazione nella sua dimensione spirituale, morale, sociale e materiale

- che postula la centralità dell'uomo in tutte le sue manifestazioni di vita;
- c) promozione e rafforzamento della "**solidarietà**", ideata come mezzo proteso soprattutto a soddisfare le esigenze delle persone più deboli (ciò anche in relazione anche a quanto disposto dall'art. 36 della L. n° 104/92);
- d) definizione e applicazione specifica alla difesa civica regionale del principio di "**sussidiarietà**", così come previsto dal Trattato di Maastricht sull'Unione Europea del 1992; dall'art. 4 della L. n° 59/97; dall'art. 3 del D.Lgs n° 267/2000 ed in modo particolare come la stessa sussidiarietà è stata elevata a principio di rango costituzionale dalla L. Cost. n° 3/2001, la quale ha peraltro operato una distinzione della medesima sussidiarietà in "**verticale ed orizzontale**", giusta quanto è dato rilevare dai sostituiti artt. 118 e 120 della Costituzione.;
- e) ampliamento delle "**funzioni**" in modo da potenziare i compiti di controllo "atecnico", nel senso di prevedere che la persona interessata all'emanazione del provvedimento finale - prima di adire l'autorità giudiziaria - sia obbligata ad attivare in ogni caso l'intervento del Difensore civico, secondo le modalità e i tempi appresso indicati:
- nell'ipotesi in cui il Difensore civico abbia esercitato le sue funzioni già nel corso del procedimento, il provvedimento finale deve motivare sui rilievi formulati dal medesimo e l'interessato può senz'altro adire il giudice per far valere le sue ragioni;
 - qualora il Difensore civico non abbia in alcun modo interloquito nel procedimento, l'interessato deve chiedere al medesimo, entro un termine prestabilito, di verificare la legittimità e la congruità del provvedimento finale e il Difensore civico - entro un successivo apposito termine - deve adottare una proposta di

provvedimento che confermi, modifichi, rettifichi, annulli o revochi quello precedentemente adottato. A questo punto il responsabile del procedimento può adottare - entro un termine stabilito - un provvedimento espresso e motivato, che disattenda oppure recepisca la proposta di provvedimento del Difensore civico; ed in tal caso la persona interessata ha la facoltà di adire sempre il giudice nel termine di legge decorrente dalla comunicazione del secondo provvedimento adottato dalla P.A.. Per converso, nell'ipotesi in cui la P.A. - dopo la proposta di provvedimento del Difensore civico - sia silente e, cioè, non adotti alcuna nuova statuizione nel termine fissato, ne consegue che il contenuto del provvedimento finale è rappresentato esclusivamente dalla proposta articolata dal Difensore civico, la quale perciò determina "ope legis" l'assetto definitivo degli interessi coinvolti; in questa evenienza la persona interessata può far valere le sue ragioni in sede giurisdizionale (nel termine di legge decorrente dalla formazione del silenzio della P.A.) solamente in relazione al contenuto del provvedimento proposto dal Difensore civico. La soluzione sopra prospettata, in definitiva, vuole attribuire in via generale al Difensore civico la funzione di filtro necessario e preventivo in ordine a tutte le istanze azionabili in sede giurisdizionale, al fine di comporre, in ambito amministrativo, contrasti eventualmente insorti e, perciò, di raffreddare il contenzioso.

- f) precisazione che nel caso in cui sulla questione portata all'attenzione del Difensore civico venga successivamente instaurata una procedura davanti ad un Organo giurisdizionale, il Difensore civico dal momento in cui viene a conoscenza di ciò deve sospendere ogni propria azione, al fine di non interferire o sovrapporsi sull'attività e sulle decisioni del

giudice naturale;

- g) esplicitazione che l'eventuale omessa risposta - entro un determinato termine - ad una richiesta del Difensore civico costituisce reato ai sensi dell'art. 328 c.p.

3. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 L.R. 4/2004: IL DIFENSORE CIVICO INVITA LA REGIONE A COLMARE IL VUOTO LEGISLATIVO

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione e delle numerose pronunce della Corte Costituzionale tra le quali la recente sentenza n° 167/2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.r. d'Abruzzo n° 4 del 23 gennaio 2004, il potere di controllo sostitutivo del Difensore civico regionale attraversa una fase di incertezza che impone una rivisitazione della materia.

In particolare, le censure mosse dalla Corte, con la sentenza sopradetta, riguardano in primo luogo il fatto che la Regione non può disciplinare il controllo sostitutivo sugli atti degli Enti locali che siano obbligatori in forza di leggi statali e che non rientrino, pertanto, nella competenza normativa della Regione.

Per converso la Consulta ha ribadito che nel sistema del Titolo V della Costituzione, l'art. 120, II comma, che prevede il potere sostitutivo straordinario in capo al Governo nei confronti di Regioni ed Enti locali, non esaurisce tutte le ipotesi possibili di esercizio di poteri sostitutivi.

In particolare riconosce la possibilità al legislatore regionale - intervenendo in materia di propria competenza e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli Enti locali – di disciplinare il potere sostitutivo in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte degli Enti locali ordinariamente competenti (nel rispetto, peraltro, di rigorosi limiti prefissati dal legislatore, a tutela dell'autonomia costituzionale garantita degli Enti locali).

Sotto altro aspetto, la disposizione contenuta nell'art. 1 della L.r. n° 4/04 è

stata dichiarata illegittima anche con riferimento alla titolarità del potere sostitutivo in quanto conferito al Difensore civico, ritenendo la Corte che lo spostamento eccezionale di competenze sia da attribuire ad organi di vertice del Governo della Regione, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la piena responsabilità.

Al riguardo appare, peraltro, rilevante esplicitare che le varie sentenze della Corte Costituzionale non hanno inciso sulla vigenza dell'art. 136 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale rimane applicabile in tutte le ipotesi in cui l'Ente locale sostituito non abbia provveduto a regolamentare il controllo sostitutivo in forma autonoma; tanto è vero che il TAR d'Abruzzo nella recente sentenza n° 667/2005 ha condiviso tale orientamento.

La variazione del quadro normativo, nei termini prospettati, rende doveroso un intervento legislativo regionale al fine di stabilire che l'esercizio del potere sostitutivo debba essere affidato in ogni caso ad un organo di vertice del Governo Regionale o almeno attuato sulla base di una decisione di questi, onde colmare le lacune formatesi a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 della L.r. n° 4/2004.

4. I GIUDICI DI PALAZZO SPADA E IL CONTROLLO SOSTITUTIVO

La decisione del Consiglio di Stato n° 5706 del 2 ottobre 2006, riguardante i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali per l'assenza o ritardata adozione di atti obbligatori, fornisce una particolare lettura delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

I Giudici hanno affermato che per atti obbligatori per legge, cui si riferisce l'articolo soprannominato, devono intendersi, non solo quelli per i quali siano previsti dei termini perentori, bensì tutti quelli la cui emanazione è prevista da una fonte normativa, con esclusione, quindi di quelli derivanti da una fonte contrattuale.

In altri termini, il massimo organo di Giustizia Amministrativa ha dedotto che la distinzione tra termini perentori ed ordinatori non ha nulla a che vedere con gli atti obbligatori e non obbligatori, poiché il potere sostitutivo inteso dall'art. 136 è riferito a tutte quelle fattispecie nelle quali l'Ente, pur avendo l'obbligo e mantenendo il potere di emanare un atto, non lo emani.

Nella problematica esaminata, infatti, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che se prevista dallo Statuto del Comune, la nomina del Difensore civico comunale può essere disposta anche dal Commissario ad acta nominato dal Difensore civico regionale nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al citato art. 136.

La sentenza assume un certo rilievo non già per la soluzione data alla singola fattispecie considerata, ma soprattutto per il fatto che pur dopo la riforma del titolo V della Costituzione che ha previsto nel nuovo testo dell'art. 114 l'equiordinazione istituzionale fra Comuni, Province, Regioni, Aree Metropolitane e Stato ha ritenuto

non contrastante con il nuovo testo dell'articolo sopra richiamato, e quindi non censurabile sul piano della legittimità costituzionale, la previsione di poteri sostitutivi nei confronti del Comune.

Tale orientamento si collega, peraltro, alle diverse pronunce in materia di controllo sostitutivo emanate dalla Corte Costituzionale, nelle quali è stato affermato che il disposto di cui all'art. 120, comma II, della Costituzione, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi disciplinati dallo Stato o dalle Regioni secondo le rispettive competenze.

In merito alla sentenza in commento, deve inoltre evidenziarsi che il Consiglio di Stato nell'affermare la vigenza dell'art. 136 ha evidentemente tenuto presente che il medesimo debba essere applicato in tutte le ipotesi in cui l'Ente inadempiente non si sia avvalso della facoltà – riconosciuta dall'art. 4 comma 2 della L. n° 131/2003 – di individuare in modo autonomo nel proprio Statuto le forme di controllo sostitutivo, pertanto tale assunto comporta che la funzione surrogatoria residuale attribuita al Difensore civico regionale dal citato art. 136 debba considerarsi operante a tutti gli effetti.

L'orientamento sopra richiamato si pone tra l'altro in perfetta sintonia anche con il sillogismo derivante dal combinato disposto degli artt. 141 comma 1 lett. c, 2 del D.Lgs. n° 267/2000 e 1 del D.L. n° 13/2000 (norma quest'ultima emanata successivamente alla modifica del Titolo V della Costituzione), che attribuisce al Prefetto la competenza di attuare la particolare procedura sostitutiva per la mancata approvazione nei termini prescritti dalla Legge dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali.

5. PROGETTO SCUOLA

“Il Difensore civico tra i banchi di scuola” è il nome che abbiamo voluto dare a questa nuova iniziativa che ha come obiettivo quello di dare una maggiore visibilità dell’istituto della difesa civica nell’ambito scolastico, non solo perché i giovani rappresentano il futuro del nostro Paese, ma anche perché siamo sempre più convinti che sia la scuola la matrice di una formazione intesa a far crescere una generazione di cittadini consapevole dei propri diritti, ma allo stesso tempo, rispettosa delle leggi che regolano la vita in comune.

Tornare sui banchi di scuola?

Perché no, ci siamo detti.

Abbiamo tanto da insegnare, ma soprattutto abbiamo molto da imparare dalle nuove generazioni.

Guardare il mondo come lo guarda un ragazzo, ci farà vedere cose che normalmente non vediamo e potremo, nel nostro piccolo, farli crescere in un mondo migliore dove nessuno si senta emarginato o umiliato e dove ogni ragazzo abbia una piena coscienza civica.

Abbiamo articolato il progetto in più fasi, ognuna delle quali di circa due ore, durante l’orario scolastico, ed alla presenza di almeno un insegnante.

Un primo incontro in classe durante il quale è stato spiegato ai ragazzi come è nata la figura del Difensore civico regionale e quali sono le sue funzioni e i suoi poteri.

Un secondo incontro è stato dedicato ad un “ripasso”, sotto forma di gioco-questionario, sugli argomenti trattati.

Vorrei, vorrei, vorrei E' questa una sezione dedicata ai desideri, ma soprattutto ai bisogni dei ragazzi.

Un terzo incontro è stato riservato ad una sorta di "giochiamo alle elezioni" ed è stato un momento in cui i ragazzi sono stati impegnati in una simpatica campagna elettorale che ha visto, come risultato finale, l'elezione del Difensore civico dei ragazzi.

"Anche il Difensore civico dei ragazzi deve fare i compiti?"

In questa scheda, che abbiamo cercato di rendere il più possibile simile ad un fumetto, e quindi sicuramente più fruibile da parte dei giovani, sono state elencate una serie di problematiche che il Difensore civico dei ragazzi sottoporrà all'attenzione del Difensore civico regionale.

Non dobbiamo dimenticare che per i ragazzi la scuola rappresenta il luogo in cui trascorrono la maggior parte della giornata e su cui si incentra gran parte della loro vita da adolescenti.

Vita da adolescenti che però troppo spesso è turbata da episodi di bullismo, di discriminazione, di emarginazione.

Ma attenzione a non credere che sia questo il male peggiore.

La cosa più grave, infatti, è che quasi sempre questi episodi restano sommersi e passano inosservati.

E' qui che vogliamo intervenire, ridando ai giovani la piena consapevolezza dei loro diritti, spesso calpestati soltanto perché ignorati.

A supporto di quanto presentato in classe saranno realizzati dei materiali illustrativi su diritti e doveri, compiti e funzioni del Difensore civico regionale e a breve sarà dedicato a loro uno spazio sul nostro sito internet (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/difensore_civico/index.htm) rivolto proprio al mondo della scuola.

E' proprio in questo spazio che i ragazzi potranno interagire direttamente con

un nostro funzionario, segnalare eventuali problemi, avere delle risposte concrete ed immediate.

Forse abbiamo modificato un po' il concetto di "laboratorio", ma speriamo di aver dato un nuovo input, sempre utile ed auspicabile quando si parla di formazione.

Tutto questo è solo l'inizio, speriamo, di una lunga collaborazione con la scuola che è nostra intenzione proseguire nei successivi anni scolastici promuovendo iniziative nuove e attuali che avranno sempre e comunque come finalità il riconoscimento dei diritti umani e la divulgazione di comportamenti etici e sociali.